

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2024, n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024.

(GU n.49 del 14-12-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -
Supplemento n. 30 del 25 luglio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della legge regionale n. 19/2019
e all'art. 25-bis della legge regionale n. 86/1983).

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 4 le parole «il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5»;

b) al primo periodo del comma 2 dell'art. 6 le parole «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma una volta l'anno»;

c) al comma 6 dell'art. 6 le parole «dei singoli AREST» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli accordi»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 7 e' inserito il seguente:

«3-bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorita' competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su piu' territori comunali, l'autorita' competente e' individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza e' effettuata dalla provincia o dalla Citta' metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).»;

e) alla lettera a) del comma 13 dell'art. 7 sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «o sul perimetro dell'ambito territoriale interessato»;

f) al primo periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «le modifiche di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13-bis»;

g) dopo il secondo periodo del comma 14 dell'art. 7 e' inserito il seguente: «Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza.»;

h) al terzo periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «diverse da quelle di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13-bis»;

i) al quarto periodo del comma 14 dell'art. 7 le parole «sugli aspetti di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13-bis»;

j) dopo il primo periodo del comma 7 dell'art. 14 sono aggiunti i seguenti: «Laddove l'accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione puo' proporre ai sottoscrittori la chiusura dell'accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all'art. 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche.».

2. Per effetto di quanto previsto, in tema di valutazione di incidenza, al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e' apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 5 dell'art. 25-bis e' inserita la seguente:

«b-bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024);».

3. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Il regolamento regionale approvato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2019 e' aggiornato alle modifiche apportate alla stessa legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorita' competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione puo' essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

Art. 2

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 1/2012

1. All'art. 9 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potesta' sanzionatoria) e' apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il presente comma non si applica alle societa' partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale n. 30/2006 e ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge.».

2. La modifica di cui al comma 1, con conseguente possibilita' che anche personale non dirigenziale eserciti il ruolo di responsabile del procedimento, si applica anche ai procedimenti avviati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle societa' partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale n. 30/2006 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale n. 31/2008

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e' apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale). - 1. E' istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.

2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale e' costituito con deliberazione della Giunta regionale ed e' composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all'ordine del giorno;

b) i rappresentanti legali dei capifila dei partenariati per lo sviluppo locale delle strategie delle aree interne o loro delegati;

c) i presidenti, o loro delegati, dei gruppi di azione locale (GAL), costituiti ai sensi dei regolamenti europei;

d) un rappresentante di ANCI Lombardia;

e) un rappresentante di Uncem Lombardia;

f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, garantendo la rappresentanza della minoranza;

3. Il tavolo permanente di cui al comma 1 viene convocato almeno due volte all'anno e analizza, su proposta dei suoi componenti, gli assetti e le problematiche dei territori rurali su cui operano i partenariati di cui al comma 2, lettera b), e i GAL di cui al comma 2, lettera c), al fine di coordinare, monitorare e valorizzare le diverse politiche territoriali promosse in ambito Leader e aree interne, fatte salve le regole di gestione dei fondi comunitari.

4. La partecipazione al tavolo permanente di cui al presente articolo e' a titolo gratuito.».

Art. 4

Modifiche agli articoli 25, 26, 29, 47, 61 e 90
della legge regionale n. 31/2008.

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' gli enti gestori dei parchi regionali territorialmente competenti.»;

b) al comma 1 dell'art. 26, dopo le parole «Sono incentivati» sono inserite le seguenti: «, attraverso l'erogazione di contributi per spese correnti o di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento,»;

c) il comma 2 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:

«2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 26 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La Regione trasferisce alle comunita' montane, per il relativo territorio e per il Comune di Sondrio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, risorse per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1. Nel caso in cui le stesse comunita' montane siano beneficiarie di contributi, l'istruttoria per l'assegnazione e' svolta dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o dalla Regione per il restante territorio.

3-ter. La Giunta regionale definisce i criteri di riparto fra le comunita' montane delle risorse cui al comma 3-bis, tenendo conto delle specificita' territoriali ed economiche.»;

e) il comma 1 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:

«1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente:

a) con riferimento all'art. 25, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale;

b) con riferimento agli articoli 24, 24.1 e 26, a seguito dell'apertura di specifici bandi.»;

f) al comma 2 dell'art. 29 le parole «al SIARL» sono sostituite dalle seguenti: «ai sistemi informativi regionali»;

g) al comma 3 dell'art. 29 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e il prospetto delle liquidazioni effettuate.»;

h) al comma 1-bis dell'art. 47 le parole «L'ERSAF» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, con il supporto dell'ERSAF,» e le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

i) al comma 10 dell'art. 61 le parole «Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'art. 59, commi 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Chi transita senza le autorizzazioni di cui all'art. 59, commi 1 e 4,»;

j) il terzo periodo del comma 6 dell'art. 90 e' sostituito dai seguenti: «I contributi annuali inferiori alla soglia di economicita' di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell'arco di un quinquennio, risultino superiori all'importo fissato per tale soglia. La procedura di riscossione dei contributi inferiori alla soglia di economicita' di cui al precedente periodo e' applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).».

Art. 5

Inserimento del titolo VIII.1
nella legge regionale n. 31/2008

Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e' apportata la seguente modifica:

a) dopo il titolo VIII e' inserito il seguente:

«Titolo VIII.1

Disposizioni sulla coltivazione, sulla raccolta
e sulla prima trasformazione di piante officinali

Art. 130.1 (Coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali - attuazione della normativa statale). - 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare una o piu' deliberazioni con cui disciplinare, per quanto non gia' disciplinato dalla normativa statale, l'attivita' di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali in applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali) e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonche' criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee).».

Art. 6

Inserimento dell'art. 5-bis

1. Al fine di specificare la correlazione sussistente tra il procedimento commerciale e quello edilizio per gli insediamenti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e' apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Correlazione tra il procedimento commerciale e quello edilizio per le medie strutture di vendita). - 1. Per le medie strutture di vendita e' prevista la contestualita' dell'acquisizione del titolo abilitativo commerciale e di quello edilizio.».

Art. 7

Modifiche agli articoli 2, 3, 3-bis e 4
della legge regionale n. 20/2002 e norma transitoria

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole «ai piani di contenimento ed eradicazione della nutria predisposti dalle province e dalla Citta' metropolitana, di cui al comma 2, e si devono attenere alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria»;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 la parola «Programma» e' sostituita dalla seguente: «Piano»;

c) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 le parole «approvando i piani di contenimento ed eradicazione entro il termine indicato» sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, dopo la parola «istituiscano» sono aggiunte le seguenti: «di concerto con la Regione»;

e) al comma 3 dell'art. 2 il periodo «La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie, da attuarsi tramite i piani di contenimento ed eradicazione delle province e della Citta' metropolitana ed emana linee guida per le attivita' dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al comma 4.» e' sostituito dal seguente: «La Regione, a partire dall'anno 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendo le opportune modalita' gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.»;

f) al comma 5 dell'art. 2 il periodo «L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e' ritenuto un servizio di pubblica utilita'.» e' sostituito dal seguente: «L'attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, e' ritenuto un servizio di pubblica utilita'.»;

g) al comma 1 dell'art. 3 la parola «Programma» e' sostituita dalla seguente: «Piano»;

h) al comma 1 dell'art. 3-bis la parola «Programma» e' sostituita dalla seguente: «Piano»;

i) al comma 1 dell'art. 4 la parola «Programma» e' sostituita dalla seguente: «Piano».

2. Fino alla data di approvazione del piano regionale triennale di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, come sostituito dal comma 1, lettera e), del presente articolo, restano efficaci il Programma regionale triennale 2024-2026 di contenimento ed eradicazione della nutria, nonche' i piani provinciali e il piano della Citta' metropolitana di Milano conseguentemente adottati.

Art. 8

Modifiche agli articoli 17, 23, 27, 33, 43 e 48

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 17 le parole «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette, ad associazioni venatorie o ai comitati di gestione di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.»;

b) dopo il comma 5 dell'art. 23 è inserito il seguente:

«5-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, il cacciatore è autorizzato ad usare come richiami vivi gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria, purché non accecati o mutilati, ai quali appone al tarso il contrassegno previsto al comma 2 dell'art. 26 della presente legge fornito al cacciatore richiedente, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del certificato medico veterinario, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni ornitologiche riconosciute dalla Regione Lombardia.»;

c) al secondo periodo del comma 5 dell'art. 27 le parole «e previo parere motivato del comprensorio alpino» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi alpini e di ungulati»;

d) al comma 6 dell'art. 33 le parole da «I termini di presentazione delle domande di adesione» fino a «figlio o genitore che lo accompagna» sono sostituite dalle seguenti:

«I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati e ad acquisire la permanenza associativa con la stessa specializzazione, in uno a libera scelta degli ambiti o comprensori alpini di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'art. 44, comma 8.»;

e) alla lettera m) del comma 1 dell'art. 43 le parole «e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,» sono sostituite dalle seguenti: «e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per il completamento dei piani di prelievo degli ungulati,»;

f) dopo il comma 6-bis dell'art. 48 è inserito il seguente:

«6-ter. A tutela del benessere animale, il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento di cui al presente comma deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal Dipartimento di medicina veterinaria dell'ATS territorialmente competente.».

Art. 9

Modifiche agli articoli 69, 76 e 114 e abrogazione dell'art. 103 della legge regionale n. 6/2010

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all'interessato il provvedimento di rigetto.»;

b) il comma 13 dell'art. 69 è sostituito dal seguente:

«13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell'autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.»;

c) al comma 14 dell'art. 69 le parole «autorizzati ai sensi del comma 1» sono soppresse e le parole: «i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i prodotti che somministrano»;

d) l'art. 76 è sostituito dal seguente:

«Art. 76 (Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi). -
1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attivita' soggette alla SCIA, l'attivita' si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

a) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;

b) il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'art. 65;

d) venga meno la sorvegliabilita' dei locali o la loro conformita' alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell'amministrazione competente a ripristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;

e) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, venga meno l'effettiva disponibilita' dei locali nei quali si esercita l'attivita' e non venga richiesto, da parte del proprietario dell'attivita', il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessita' e previa motivata istanza;

f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attivita';

g) in caso di subingresso, non si avvii l'attivita' secondo le modalita' previste nell'art. 75.

2. I casi che costituiscono comprovata necessita' per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'art. 68.

3. La proroga non e' concessa in caso di:

a) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;

b) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.»;

e) l'art. 103 e' abrogato;

f) al comma 10 dell'art. 114 le parole «Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attivita' devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attivita' per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita» sono soppresse;

g) il comma 16 dell'art. 114 e' sostituito dal seguente:

«16. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni decadono o, nei casi di attivita' soggette a SCIA, l'attivita' si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione alla scadenza del termine delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.».

Art. 10

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 6/2003

1. All'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) e' apportata la seguente modifica:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «competente per materia» sono aggiunte le seguenti: «, o suo delegato,».

Art. 11

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 29/2016

1. Alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia e' ricerca e innovazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2 dell'art. 1, dopo la parola «distretti,» sono inserite le seguenti: «filieri produttive,»;

b) alla lettera g) del comma 2 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera»;

c) dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'interazione fra settori produttivi tradizionali e settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle reti infrastrutturali digitali.»;

d) alla lettera j) del comma 3 dell'art. 2, dopo le parole «big data» sono inserite le seguenti: «, nonché delle tecnologie di intelligenza artificiale»;

e) alla lettera n) del comma 3 dell'art. 2, dopo le parole «tessuto economico lombardo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché promozione dell'attrazione di ricercatori e lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) nelle materie di cui alla presente legge, con particolare riguardo agli ambiti dell'intelligenza artificiale e delle altre tecnologie di frontiera»;

f) la lettera f) del comma 6 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte al potenziamento di infrastrutture di eccellenza e alla realizzazione di laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo.».

Art. 12

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 6/2018

1. All'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 6 (Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo) è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole «sviluppo economico» sono sostituite dalla seguente: «turismo».

Art. 13

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 26/2014 e norma transitoria

1. All'art. 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «di guida alpina» sono sostituite dalle seguenti: «di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La Regione cura l'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali. Per i maestri di sci è altresì fatta salva la collaborazione con gli organi tecnici della FISI.

2.1. La Regione cura, altresì, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della legge

n. 6/1989.

2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Maestri di sci, aspiranti guide alpine di primo e secondo livello, guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012. La partecipazione ai corsi di specializzazione e' facoltativa.»;

d) alla lettera a) del comma 4 le parole «e la periodicità» e la parola «, aggiornamento» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole «e delle sottocommissioni» sono soppresse;

f) dopo la lettera d) del comma 4 e' aggiunta la seguente:

d-bis) le modalita' di esonero dalla prova attitudinale, dalla fase tecnico pratica e dal corso di formazione per le discipline dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard.».

2. I corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per le professioni della montagna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

Art. 14

Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 37 e 41 della legge regionale n. 25/2016. Inserimento dell'art. 37-bis nella legge regionale n. 25/2016. Abrogazione degli articoli 10, 11 e 40 della legge regionale n. 25/2016 e abrogazione della legge regionale n. 14/2017.

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il suo riconoscimento internazionale»;

b) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell'ambito dei programmi UNESCO»;

c) la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente:

«e) cammini e itinerari culturali;»;

d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente:

«h-bis) sviluppo arti performative e della creatività artistica.»;

e) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 le parole «dagli strumenti della programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma triennale per la cultura di cui all'art. 9»;

f) al comma 2 dell'art. 8 le parole «delle attività e delle opportunità culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali»;

g) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale»;

h) la rubrica dell'art. 9 e' sostituita dalla seguente: «Programma triennale per la cultura»;

i) il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:

«1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.»;

j) la lettera b) del comma 2 dell'art. 9 e' soppresa;

k) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 le parole «piani integrati della cultura» sono sostituite dalle seguenti: «progetti integrati»;

l) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 9 le parole «di cui all'art. 40» sono soppresse;

m) il comma 3 dell'art. 9 e' abrogato;

n) gli articoli 10 e 11 sono abrogati;

o) all'alinea del comma 2 dell'art. 13 le parole «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale»;

p) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14, dopo le parole «rete integrata di biblioteche» sono inserite le seguenti: «e di sistemi bibliotecari» e le parole «, in particolare attraverso l'organizzazione di sistemi bibliotecari» sono soppresse;

q) all'alinea del comma 3 dell'art. 14 e all'alinea del comma 2 dell'art. 16 le parole da «costituiti con apposita convenzione» a «normativa vigente» sono soppresse;

r) il comma 4 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l'accesso del piu' ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualita'.»;

s) il comma 3 dell'art. 16 e' sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l'accesso del piu' ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualita'.»;

t) all'alinea del comma 1 dell'art. 18, dopo la parola «sostiene» sono inserite le seguenti: «e coordina»;

u) al primo periodo del comma 1 dell'art. 19:

1) dopo le parole «l'eredita' culturale vivente» sono inserite le seguenti: «e il patrimonio culturale immateriale»;

2) dopo le parole «di valorizzare la diversita' culturale dei luoghi» sono aggiunte le seguenti: «e svilupparne e valorizzarne la documentazione»;

v) alla rubrica dell'art. 20 sono aggiunte, in fine, le parole: «e cammini»;

w) al comma 1 dell'art. 20 la parola «, percorsi» e' soppressa;

x) al comma 3 dell'art. 20 le parole «itinerari culturali» sono sostituite dalla seguente: «percorsi»;

y) al comma 1 dell'art. 22, dopo l'acronimo «AESS» sono inserite le seguenti parole: «e con la partecipazione delle comunita' locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni» e dopo le parole «la conoscenza» sono inserite le seguenti: «l'acquisizione»;

z) la lettera e) del comma 2 dell'art. 22 e' soppressa;

aa) la rubrica dell'art. 37 e' sostituita dalla seguente: «Progetti integrati della cultura»;

bb) al comma 1 dell'art. 37 le parole «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;

cc) il comma 2 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:

«2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attivita' ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattivita' e welfare.»;

dd) il comma 3 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:

«3. Il contenuto dei progetti e' definito in base alle priorita' stabilite dal programma triennale per la cultura.»;

ee) il comma 4 dell'art. 37 e' abrogato; ff) dopo l'art. 37 e' inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Censimento delle scuole di musica e dell'offerta formativa musicale). - 1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell'elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale.»;

gg) l'art. 40 e' abrogato;

hh) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 41 le parole «operativo

annuale e dei piani integrati della cultura,» sono sostituite dalle seguenti: «triennale e dei progetti integrati della cultura»;

ii) le lettere d) ed f) del comma 1 dell'art. 41 sono soppresse.

2. La legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano) e' abrogata, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 15

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 27/2015

1. All'art. 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattivita' del territorio lombardo) e' apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, come sostituito dall'art. 4, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione») dopo le parole «territorio lombardo» sono inserite le seguenti: «, anche con riguardo al patrimonio culturale».

Art. 16

Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 20/2022

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «impianti di cremazione» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «impianti di incenerimento»;

b) al comma 1 dell'art. 1 le parole «cosi' come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)» sono soppresse;

c) dopo il comma 1 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.»;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla sola inumazione»;

e) al primo periodo del comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «competente per territorio» sono inserite le seguenti: «, nonche' al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore»;

f) il terzo periodo del comma 2 dell'art. 2 e' soppresso;

g) al comma 3 dell'art. 2 le parole «in conformita' alle vigenti disposizioni in materia» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all'art. 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento»;

h) al comma 4 dell'art. 2 le parole «per la cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'incenerimento»;

i) il comma 5 dell'art. 2 e' abrogato;

j) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia). - 1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformita' alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'art. 10.

2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'art. 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.

3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.»;

k) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 le parole «avvenuta cremazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvenuto incenerimento»;

l) al comma 1 dell'art. 8 la parola «inferiore» è sostituita dalle seguenti: «fino a»;

m) alla rubrica dell'art. 9 sono aggiunte le seguenti parole: «e applicazione delle sanzioni»;

n) al comma 1 dell'art. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'ARPA per la verifica degli aspetti inerenti alla tutela ambientale»;

o) dopo il comma 1 dell'art. 9 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui all'art. 6, commi 3 e 5, sono irrogate dai comuni che introitano i relativi proventi.»;

p) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 le parole «requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti tecnici, strutturali e impiantistici»;

q) dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 è inserita la seguente:

«a-bis) compiti dei gestori dei cimiteri»;

r) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento»;

s) dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 è inserita la seguente:

«c-bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l'inumazione e delle cellette per le urne cinerarie»;

t) le lettere d) ed f) del comma 1 dell'art. 10 sono soppresse;

u) dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 10 è aggiunta la seguente:

«h-bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.»;

v) dopo l'art. 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Rinvio alla normativa statale). - 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.».

Art. 17

Modifiche agli articoli 5 e 129 e all'Allegato 1 della legge regionale n. 33/2009

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5-ter dell'art. 5, dopo le parole «le ATS» sono inserite le seguenti: «e le ASST»;

b) all'alinea del comma 1 dell'art. 129:

1) le parole «delle disposizioni del decreto legislativo 196/2003» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa statale ed europea vigente in materia»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di mortalità»;

c) dopo la lettera n-bis) del comma 1 dell'art. 129 sono aggiunte le seguenti:

«n-ter) registro grandi traumi;

n-quater) registro epatiti croniche;

n-quinquies) registro rete oftalmologica;

n-sexies) registro fibromialgia;

n-septies) registro broncopneumopatie croniche ostruttive

(BPCO);
n-octies) registro malattie infiammatorie croniche intestinali
(MICI);
n-novies) registro delle terapie intensive;
n-decies) registro cefalee;
n-undecies) registro fratture da fragilita' ossea;
n-duodecies) registro artroprotesi;
n-terdecies) registro extra corporeal membrane oxygenation
(ECMO);
n-quaterdecies) registro degli arresti cardiaci.»;
d) il comma 3 dell'art. 129 e' sostituito dal seguente:
«3. Per quanto non gia' disciplinato dalla normativa statale,
con regolamenti adottati in conformita' al parere espresso dal
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 57,
paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art.
154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196/2003, sono
individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e
2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalita'
perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati
personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle
categorie particolari di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono
aver accesso ai dati medesimi, nonche' le misure di sicurezza e le
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli
interessati.»;
e) all'Allegato 1, dopo le parole «ASST NORD MILANO comprendente
il territorio» sono inserite le seguenti: «e le relative strutture
sanitarie e sociosanitarie» e le parole «e i Poliambulatori dell'ex
AO ICP» sono soppresse.

Art. 18

Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 1 /2003 e norma transitoria

1. All'art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1
(Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza operanti in Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il primo periodo del comma 6 e' sostituito dal seguente: «Il
commissario di cui al comma 5 dura in carica per non piu' di diciotto
mesi, rinnovabili una sola volta per non piu' di ulteriori diciotto
mesi ove ricorrano situazioni eccezionali di particolare
complessita'.»;

b) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso.

2. La durata massima del commissariamento prevista in trentasei
mesi dal comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2003, come
modificato dal comma 1, ove ricorrano situazioni eccezionali di
particolare complessita' si applica anche ai commissariamenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge ancorche'
gia' rinnovati.

Art. 19

Modifica all'art. 3
della legge regionale n. 2/2021

1. All'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 2021, n. 2
(Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della
nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro
famiglie) e' apportata la seguente modifica:

a) alla lettera d) del comma 2 le parole «un rappresentante» sono
sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti».

Art. 20

Modifica all'art. 7
della legge regionale n. 25/2022

1. All'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2022, n. 25
(Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del

diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità') e' apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il budget di progetto e' caratterizzato da flessibilita' e dinamicita' al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo delle risorse che lo compongono, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione, autonomia e libera scelta della persona con disabilità'. Il budget di progetto puo' essere autogestito dalla persona con disabilità', con l'obbligo di rendicontazione, secondo modalita' da definire, ai sensi della normativa in vigore.».

Art. 21

Modifiche agli articoli 6, 22, 23, 25, 28 e 31
della legge regionale n. 16/2016

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo del comma 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Il piano triennale puo' essere aggiornato mediante il piano annuale secondo modalita' definite con il regolamento di cui all'art. 23.»;

b) al quinto periodo del comma 2 dell'art. 6, dopo le parole «il piano triennale e il suo» e' inserita la seguente parola: «eventuale»;

c) al comma 4-bis dell'art. 22, le parole «gli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 6 dell'art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate di cui al comma 6 dell'art. 23»;

d) al comma 6 dell'art. 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «padri e madri, separati o divorziati, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprieta',»;

e) al comma 6 dell'art. 23, dopo le parole «famiglie monoparentali,» sono inserite le seguenti: «coloro che abbiano in corso una procedura di composizione di crisi da sovraindebitamento e si trovino in condizioni di emergenza abitativa,»;

f) al comma 6 dell'art. 23 le parole «appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22) e alle Forze armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)»;

g) alla lettera a) del comma 9 dell'art. 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' le procedure e le modalita' del suo eventuale aggiornamento»;

h) l'alinea del comma 10 dell'art. 23 e' sostituito dal seguente: «Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le condizioni oggettive e soggettive di disagio, disciplina e puo' individuare le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui al comma 6, definisce i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, che tengono conto:»;

i) dopo la lettera d) del comma 10 dell'art. 23 e' inserita la seguente:

«d-bis) delle categorie di particolare e motivata rilevanza sociale.»;

j) dopo il comma 10 dell'art. 23 e' inserito il seguente:

«10-bis. Le categorie di particolare e motivata rilevanza sociale di cui ai commi 6 e 10 possono essere individuate anche in

considerazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente nell'ambito della tutela della salute, dell'istruzione e dell'università, della sicurezza e dell'amministrazione della giustizia.»;

k) al quarto periodo del comma 13 dell'art. 23 le parole «, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «. In tal caso, l'assegnazione è subordinata alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del comune, che provvedono a predisporre un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale, i cui risultati sono presentati nell'ambito del monitoraggio dei protocolli per la sicurezza dei quartieri sottoscritti, anche in sede del citato Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.»;

l) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente: «Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, può essere riconosciuto il contributo di cui al comma 3.»;

m) dopo il comma 5 dell'art. 25 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti proprietari, al fine di concorrere a perseguire l'obiettivo di una sensibile riduzione della morosità, adottano appropriate modalità organizzative con particolare riguardo alla periodicità della richiesta di pagamento dei costi della locazione e alla possibilità di scorporare l'importo del canone di locazione da quello dei servizi a rimborso.»;

n) al comma 2-bis dell'art. 28, alla lettera b-bis) le parole «nella misura massima del quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del venti per cento»;

o) il comma 2 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma di cui all'art. 28, comma 4, può prevedere:

a) la locazione a canone agevolato determinato ai sensi dell'art. 32, a favore di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato ovvero per rispondere a esigenze abitative determinate da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umana, che abbiano reso inagibile l'abitazione per un periodo prolungato;

b) la locazione nello stato di fatto, a soggetti intermedi, il cui statuto preveda nell'oggetto sociale la gestione di servizi abitativi pubblici o sociali ovvero la gestione di servizi sociali connessi ad esigenze abitative, a favore di nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato oppure a favore di nuclei familiari che hanno esigenze abitative collegate a particolari condizioni meritevoli di tutela, familiari, di lavoro, di studio o di cura. Nel caso in cui la locazione sia finalizzata alla sublocazione, il canone è determinato ai sensi dell'art. 32;

c) la locazione a canoni di mercato, nel caso di immobili di pregio, quale modalità alternativa alle previsioni di cui all'art. 30, comma 1, lettera b);

d) la locazione a usi non residenziali, che permetta l'accesso a beni e servizi di interesse per la comunità residente, nel rispetto dei principi di diversificazione funzionale all'interno dei quartieri e di insediamento di attività economiche.».

Art. 22

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006

1. All'art. 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) e presso i registri di immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione e di

inalienabilita' dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, cosi' come definito con apposito provvedimento della Giunta regionale.»;

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Con riferimento ai contributi erogati da Regione Lombardia per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, in caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto al periodo di vincolo di destinazione e inalienabilita' trascritto con le modalita' di cui al comma 8, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti della Giunta regionale riguardanti la concessione del relativo contributo.».

Art. 23

Modifiche all'art. 16

della legge regionale n. 22/2020 e norma transitoria

1. All'art. 16 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «all'art. 6 del decreto-legge 76/2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 215 e 218 del decreto legislativo n. 36/2023»;

b) al comma 1 le parole «dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)» e le parole «dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 218 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023»;

c) al comma 2 le parole «all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 215 del decreto legislativo n. 36/2023» e le parole «all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 218 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023»;

d) al comma 3 le parole «dai commi 2 e 5 del citato art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 6 dell'allegato V.2 al decreto legislativo n. 36/2023» e le parole «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 del presente articolo».

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' per la designazione e la nomina da parte della regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico e del terzo componente del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 22/2020, come modificato al comma 1 del presente articolo.

3. Nelle more della formazione dell'elenco adottato ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 restano efficaci l'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 4420 e l'elenco regionale formato ai fini delle designazioni e nomine di competenza della Regione.

Art. 24

Abrogazione dell'art. 11 e modifica dell'art. 24-bis della legge regionale n. 17/2015

1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalita' organizzata e per la promozione della cultura della legalita') sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'art. 11 e' abrogato;
- b) al comma 5 dell'art. 24-bis dopo le parole «delle associazioni di categoria,» sono inserite le seguenti: «delle universita', degli ordini professionali,».

Art. 25

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/2020

1. All'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 2 (Sostegno alle associazioni combattentistiche, d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La partecipazione ai bandi per finanziare le iniziative e gli interventi di cui al comma 1 e' riservata alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 e alle rispettive diramazioni territoriali.»;
- b) al comma 4 le parole «e i termini per la presentazione delle domande» sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 18/2010 e all'art. 2 della legge regionale n. 18/2022.

1. All'art. 8 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo le parole «dei consumatori e degli utenti» sono inserite le seguenti: «, nonche' la funzione di Garante per il diritto alla salute,»;
- b) dopo la lettera c-bis) del comma 2 e' aggiunta la seguente:
«c-ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie)»;
- c) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. In qualita' di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti degli uffici di pubblica tutela (UPT), degli enti pubblici regionali, delle unita' d'offerta sanitaria e sociosanitaria, nonche' dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l'accesso alle prestazioni e l'efficacia nell'erogazione dei servizi.».

2. Alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilita'), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «l'attivita' di difesa civica» sono inserite le seguenti: «e di tutela del diritto alla salute»;
- b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 le parole «tutela del diritto alla salute, nonche' della» sono soppresse.

3. Dalla data di entrata in vigore dei commi 1 e 2 il difensore regionale subentra nei rapporti e nei procedimenti relativi al diritto alla salute facenti capo al Garante per la tutela dei minori e delle fragilita'.

Art. 27

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 27/2021

1. All'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti dai

seguenti: «Entro il termine previsto dalle disposizioni finali della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», di cui alla lettera c) del punto 2 di tale direttiva, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di formulazione della sezione generale del piano regionale di protezione civile, di cui all'art. 15, comma 1, della presente legge. A seguito dell'approvazione della sezione generale del piano, i singoli piani di settore, di cui alla sezione settoriale del medesimo piano, sono sottoposti a verifica ai fini di un eventuale aggiornamento o di una eventuale revisione da parte della Giunta regionale e devono essere, nel caso, approvati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della sezione generale del piano.»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cui al primo periodo del comma 1 le province e la Citta' metropolitana di Milano adeguano la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali di cui all'art. 17, comma 1, nonche' alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione gia' vigenti.»;

c) al primo periodo del comma 2 le parole «le province, la Citta' metropolitana di Milano e» sono soppresse e la parola «rispettiva» e' sostituita dalla seguente: «propria».

Art. 28

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 5/2017

1. All'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e' apportata la seguente modifica:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilita', consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, nonche' i divieti emanati dalla protezione civile o da altre autorita' competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilita' dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.».

Art. 29

Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'art. 83 della legge regionale n. 12/2005

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 45 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione puo' essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo e' applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.»;

b) al primo periodo del comma 7-bis dell'art. 80 le parole «espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete» sono sostituite dalle seguenti: «espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri

quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete»;

c) l'art. 83 e' abrogato.

Art. 30

Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'art. 4
della legge regionale n. 28/2009

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'art. 3, dopo le parole «criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attivita' minerarie in esercizio» sono inserite le seguenti: «, degli interventi per la valorizzazione»;

b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: «Il regolamento di cui al precedente periodo puo' prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocita' applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attivita' di valorizzazione.»;

c) l'art. 4 e' abrogato;

d) al comma 1 dell'art. 6 le parole «a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali»;

e) al primo periodo del comma 4 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio.»;

f) al comma 4 dell'art. 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui al precedente periodo puo' prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocita' applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attivita' di valorizzazione.».

Art. 31

Modifica all'art. 28
della legge regionale n. 20/2021

1. All'art. 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) e' apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Citta' metropolitana di Milano puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' estrattiva gia' oggetto di proroga ai sensi del comma 4, a condizione che tale attivita' non sia in contrasto con le previsioni per gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal nuovo piano cave della Citta' metropolitana, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501, e a condizione che, entro la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sia stata, alternativamente, presentata istanza di:

a) provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale. 5/2010, ai fini della gestione produttiva di tali ambiti;

b) verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

4-ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Citta' metropolitana in applicazione del comma 4-bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.».

Art. 32

Modifica all'art. 8
della legge regionale n. 12/2007

1. All'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e' apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalita' specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, e' avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.

7-ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'art. 16, comma 2-ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante "Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024" e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2-ter dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Citta' metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2-ter dell'art. 16 della legge regionale n.26/2003. I criteri di idoneita' o di non idoneita' alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.».

Art. 33

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006

1. All'art. 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) e' apportata la seguente modifica:

a) al comma 18-bis le parole «Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 11 e 11-ter».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2024).

Art. 34

Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 60 quater della legge regionale n. 33/2009, all'art. 25 della legge regionale n. 26/1993 e agli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale n.

18/2015.

1. All'art. 60-quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e' apportata la seguente modifica:

a) al primo periodo del comma 1-bis, come inserito dall'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), la parola «indeterminato,» e' soppressa.

2. All'art. 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificata dall'art. 10 della legge regionale n. 4/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-quater le parole «, anche in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza predisposta preventivamente e che dovrà essere contestualmente allegata all'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «; nei casi in cui e' prevista la procedura di valutazione di incidenza, questa viene espletata preventivamente con esito positivo e allegata all'istanza.»;

b) il secondo periodo del comma 5-septies e' sostituito dal seguente: «Sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, qualora dovuta, i rinnovi degli appostamenti esistenti e autorizzati al momento della data di entrata in vigore della legge regionale 14 novembre 2023, n. 4 (Legge di revisione normativa ordinamentale 2023), ubicati all'interno dei siti Natura 2000 o all'esterno nel raggio di cento metri in caso di incidenza significativa sui siti stessi.».

3. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici), come modificata dalla legge regionale n. 8/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 2, le parole «ad associazioni per finalità sociali o» sono sostituite dalle seguenti: «ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure»;

b) al comma 1 dell'art. 3, le parole «associazioni di volontariato e di promozione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni per finalità sociali»;

c) al comma 5 dell'art. 5, dopo le parole «dai comuni» sono inserite le seguenti: «ad enti del Terzo settore e»;

d) al comma 7 dell'art. 5, dopo le parole «a ciascun nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «o ente del Terzo settore».

Art. 35

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2007

1. L'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - «Collegato ordinamentale 2007») e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale). - 1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:

a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);

b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.

2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale,

ovvero su quello nazionale o all'estero su temi di interesse regionale.

3. Il Consiglio regionale puo' concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attivita' del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.

4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.

5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.».

Art. 36

Clausola di neutralita' finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 37

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 23 luglio 2024

FONTANA